

Pensioni: le novità previste dalla Legge di Bilancio 2024

di [Antonella Madia](#)

Pubblicato il 27 Gennaio 2024

Proponiamo una guida alle novità per le pensioni previste per il 2024, soprattutto per quanto riguarda la flessibilità in uscita: focus su Ape sociale, Opzione donna e Quota 103.

All'art. 1, commi 136-140 della Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), il Legislatore ha previsto una serie di misure al fine di rendere la flessibilità in uscita dal lavoro più agevole, a decorrere dal 1° gennaio 2024. In particolare, è stata disposta la proroga, per l'anno 2024, della c.d. **Ape sociale**, nonché del regime c.d. **Opzione donna** per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti pensionistici al 31 dicembre 2023. Prorogata anche la c.d. **Quota 103**, che consente di andare in pensione alla maturazione di almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi nel solo anno 2024.

Le novità 2024 per le pensioni

La Legge di Bilancio 2024 ([L. n. 213/2023](#)) non ha previsto una vera e propria **riforma delle pensioni**; tuttavia, ci sono comunque importanti novità nel pacchetto di misure dedicato alla previdenza. Se da un lato non ci sono, dunque, sostanziali modifiche al sistema, dall'altro cambia tutto per le misure già in vigore nel 2023, con una stretta su **Quota 103**, **Opzione Donna** e **Ape Sociale**. Vediamo le novità in dettaglio.



Ape sociale

All'art. 1, commi 136-137 della Legge di Bilancio 2024 è disposta la proroga, per l'anno 2024, della c.d. **Ape sociale** con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 1, comma 179, lettere da a) a d) della Legge n. 232/2016, prevedendo una modifica rispetto alla precedente applicazione diretta a incrementare il

requisito anagrafico **da 63 anni a 63 anni e 5 mesi**. A poterne beneficiare sono i soggetti appartenenti alle **categorie** già individuate:

- caregiver;
- disoccupati;
- lavoratori con mansioni gravose;
- disabili almeno al 74%.

Opzione donna

Il comma 138, invece, proroga il regime dell'**Opzione donna** che, rispetto all'anno scorso, subisce una stretta per l'ammissione al beneficio. Innanzitutto, per accedere all'opzione donna è richiesto 1 anno in più del requisito anagrafico, che passa **da 60 anni a 61 anni** (resta fermo il requisito contributivo pari a 35 anni). Inoltre, possono accedere alla pensione anticipata solo le donne che se si trovano in almeno **una delle seguenti condizioni**:

- assistono, **alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi**, il coniuge, la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992 numero 104) ovvero un parente affine di secondo grado convivente, qualora i genitori, il coniuge o la persona unita civilmente del soggetto con handicap abbiano compiuto i 70 anni di età ovvero siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o deceduti o mancanti;
- hanno una **riduzione della capacità lavorativa**, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, pari o superiore al 74%;
- sono **lavoratrici licenziate o dipendenti** da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE) per la gestione della crisi aziendale.

È prevista, tuttavia, la **riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni**. La riduzione di 2 anni del requisito anagrafico di 61 anni si applica a prescindere dal numero dei figli per le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi. Resta uguale al 2024 la finestra mobile, ovvero il differimento del primo pagamento pensionistico:

- **12 mesi** dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti;
- **18 mesi** dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici autonome.

Quota 103

I commi 139-140 consentono agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e

sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, un accesso anticipato alla pensione che richiede, contemporaneamente, la maturazione di **almeno 62 anni di età e 41 anni di contributi nel solo anno 2024**. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2024 può essere esercitato **anche successivamente alla predetta data**. Il requisito contributivo può essere raggiunto cumulando gratuitamente **tutti i periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente presso tutte le gestioni INPS**, escludendo conseguentemente tutte le Casse professionali. Analogamente agli anni passati, anche per il 2024 scatta un **divieto di cumulo reddituale fino all'età pensionabile di vecchiaia** con unica deroga di una soglia di cumulabilità di 5.000 euro di lavoro autonomo occasionale (Art. 67, comma 1, lett. I, TUIR). Gli **iscritti del comparto privato e autonomo** che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2024 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento **pensionistico trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi** (per chi ha maturato i requisiti nel 2023, tale posticipo è pari a 3 mesi). Diversamente, i **dipendenti pubblici** che maturano i requisiti previsti dal 1° gennaio 2024 conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico **trascorsi 9 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi** (per chi matura i requisiti nel 2023 tale posticipo è pari a 6 mesi).

Rivalutazione delle pensioni per il 2024

Infine, si ricorda che la [Legge di Bilancio 2024](#) all'art. 1, commi 134-135 è intervenuta anche sul **meccanismo di rivalutazione delle pensioni per il 2024**. In particolare, il riconoscimento integrale della rivalutazione è assicurato ai soli trattamenti pensionistici di importo **pari o inferiore a 4 volte il trattamento minimo INPS**. In tutti gli altri casi la rivalutazione è certamente prevista ma in misura parziale. Secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il 2024, la **rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici** è riconosciuta:

- per i trattamenti pensionistici complessivamente **pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS**, nella misura del **100%**;
- per i trattamenti pensionistici complessivamente **superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS** e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
- nella misura **dell'85%** per i trattamenti pensionistici complessivamente **pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo INPS**. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

- nella misura del **53%** per i trattamenti pensionistici complessivamente **superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo INPS**. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del **47%** per i trattamenti pensionistici complessivamente **superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo INPS**. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del **37%** per i trattamenti pensionistici complessivamente **superiori a 8 volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo INPS**. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
- nella misura del **22%** per i trattamenti pensionistici complessivamente **superiori a 10 volte il trattamento minimo INPS**.

Pertanto, chi ha una **pensione fino a 4 volte** il minimo avrà un **aumento pieno del 100%**. Ciò vuol dire che, se ad esempio il tasso di inflazione stimato per il 2024 si dovesse attestare al 5%, anche l'importo della pensione aumenterà della stessa percentuale.

Per altre novità dalla Legge di Bilancio 2024 suggeriamo la lettura di: [Pace contributiva rinnovata per il biennio 2024/2025: riscatto di periodi contributivi](#)

NdR: potrebbe interessarti anche...[Certificato di pensione dinamico modello ObisM: novità 2024](#)

Antonella Madia Sabato 27 gennaio 2024